

N. R.G. 11-1 /2024

Liquidazione controllata ANDREA ROSSI E MARIA RIZZARDI



TRIBUNALE DI ROVERETO

Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Giulio Adilardi	Presidente
Michele Cuccaro	Giudice relatore
Fabio Peloso	Giudice

premessso

visto il ricorso proposto in data 18.04.2024 nell'interesse del sig. Andrea Rossi e della sig.ra Maria Rizzardi

sentito il Giudice relatore

vista la relazione del Gestore della Crisi avv. Luca Turinelli depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;



rilevato che i due ricorrenti sono coniugi tra loro e che quindi la procedura possa essere trattata unitariamente come «procedura familiare» ai sensi dell'art. 66 CCII;

visti l'art. 66 CCII e gli artt. 268 ss. CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del sig. Andrea Rossi (C.F. RSSNDR62P04L378S) e della sig.ra Maria Rizzardi (C.F. RZZMRA63R54H330E)
2. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Luca Turinelli;
4. **ordina, ove non già provveduto, il deposito entro sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
5. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza la ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;**
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



8. **ordina** l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **dei debitori e della famiglia, ad eccezione delle somme che i debitori dovranno versare con cadenza mensile** in favore della procedura e sino alla conclusione della stessa, come di seguito determinate: **Euro 615,00 mensili da parte del sig. Andrea Rossi ed Euro 215,00 mensili da parte della sig.ra Maria Rizzardi**;
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Rovereto, 07/05/2024



Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro

